



**COMUNE DI GALLODORO**  
Provincia di Messina

Registro delib.  
N. 17  
30.04.2016

**COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	Determinazione Aliquote IMU ( Imposta Municipale Propria) Anno 2016.
---------	--

L'anno **Duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **Aprile**  
alle ore **19.00** nella sala delle adunanze del Comune, alla seduta di 1° Convocazione disciplinata dal comma 4° dell'art. 30, della L. R. 6 marzo 1986, n° 9, in sessione **urgente** che è stata partecipata ai **Signori Consiglieri** a norma dell'art. 48, dell' O. EE. LL. risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
PARISI ANTONINO MARIA – PRESIDENTE	X	
CACOPARDO ANTONINO (1961) – CONSIGLIERE	X	
PUZZOLO OTTAVIO – CONSIGLIERE	X	
CARILLI GIUSEPPE – CONSIGLIERE	X	
PREGADIO ANTONINO MARIO – CONSIGLIERE	X	
CACOPARDO GIOVANNA – CONSIGLIERE	X	
LO TURCO MAURIZIO – CONSIGLIERE	X	
CACOPARDO ANTONINO – CONSIGLIERE	X	
D'AGOSTINO VALERIO DOMENICO – CONSIGLIERE		X
ROMANO ANTONELLA MARIA – CONSIGLIERE		X
STRACUZZI SANTO DOMENICO -CONSIGLIERE		X

Assegnati **12** in carica **11** - presenti n. **08**- assenti n. **3**;  
Fra gli assenti sono giustificati i signori ( art. 173 dell O. EE. LL.)

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n° 9/1986, il numero degli interventi, assume la Presidenza il Presidente Sig. Antonino Maria Parisi nella qualità di **Presidente**  
Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. Antonino Lo Monaco**

La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O. EE. LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n° 48, sulla proposta della deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

## **IL PRESIDENTE**

chiede al segretario comunale di dare lettura dell'argomento iscritto al sesto punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto : Determinazione aliquote IMU ( Imposta Municipale Propria ) Anno 2016 ;

Finita la lettura della proposta, cede la parola al ragioniere D'Agostino affinché lo stesso illustri e chiarisca al civico consesso cittadino i termini della proposta medesima ;

il funzionario comunale fornisce al Consiglio Comunale tutte le spiegazioni circa la proposta in esame, sottolineando il fatto che, le aliquote IMU per il 2016, restano uguali a quelle del 2015 ;

finito l'intervento del ragioniere, dopo ampio dibattito in seno al Consiglio, al quale partecipano quasi tutti i Consiglieri, il Presidente pone ai voti la proposta in esame ;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta in esame ;

Udita la lettura fatta dal segretario comunale ;

Preso atto delle spiegazioni e dei chiarimenti forniti dal ragioniere D'Agostino ;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano ;

## **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : Determinazione aliquote IMU ( Imposta Municipale Propria ) Anno 2016 ;

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

PROPONENTE  
IL PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_

SERVIZIO INTERESSATO  
FINANZIARIO/TRIBUTI  
\_\_\_\_\_

OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ( IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ) ANNO 2016.

Cap. \_\_\_\_\_ Competenze Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 13 , della legge regionale 3 dicembre 1991 , n. 44 , che testualmente recita  
**“ Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto “**  
**ATTESTA**  
 Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €.. \_\_\_\_\_

Somma stanziata	(+) €.				
Variazioni in aumento	(+) €.				
Variazioni in diminuzione	(-) €.				
Somme già impegnate	(-) €.				
Somma disponibile	€.				

Data \_\_\_\_\_  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 , n. 142 ( come recepito con l'art. 1 , comma 1 , lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991 , n. 48 , per come modificato dall'art. 12 , comma 1° della legge regionale 23.12.2000 , n. 30 , che testualmente recita :  
 “ Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata , del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile “  
 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere  
FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data 29/09/2016 Il Responsabile \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data 29/09/2016 Il Responsabile \_\_\_\_\_

Data della seduta  
30.09.2016  
08.13.00

ordin e del giorn o nume  
6

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

IL VERBALIZZANTE  
 \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE NUMERO  
11

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico del possessore ed utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la delibera consiliare n. 25 del 06/09/2014, esecutiva a norma di legge;

**Visto** l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità anno 2015) che così dispone: " Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

**Visti**, in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013:

- 669 – Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- 671 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676 – L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 681 – Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Vista la legge di stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce all'art. 1, **comma 26**, la sospensione di eventuali aumenti di tributi eaddizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI): "26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*"

Viste le novità introdotte la la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU che di seguito si elencano:

a) comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per l'imposta sulla prima casa data **in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) *al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*"

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. "13. *A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre*

2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: "25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato."

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei *macchinari "imbullonati"*. (vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato* (vedi testo sopra riportato).

Che dalle stime effettuate sulle basi imponibili, per come definite dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il fabbisogno finanziario dell'Ente, può essere soddisfatto confermando le aliquote IMU vigenti nell'anno 2015 di seguito riepilogate:

#### **IMU – Imposta Municipale Propria**

- a) abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze – aliquota 4,00 per mille;
- b) altre tipologie di immobili assoggettabili all'IMU – aliquota 7,60 per mille;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 01 /03/2016, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

Visto il D.Lgv 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'ente;

#### **PROPONE**

1. di confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU, da applicare sul territorio del comune di Gallodoro, nelle misure determinate per l'anno 2015 con la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2015 esecutiva a norma di legge, che di seguito si riepilogano:
  - a) 4,00 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;
  - b) 7,60 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggetti all'IMU.
2. di confermare la detrazione da applicare sull'IMU dovuta per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per gli alloggi riportati all'articolo 13, comma 10 del D.L. 201/2011, nella misura di €. 200,00 vigente per l'anno 2015.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to Giuseppe Carilli

**IL PRESIDENTE**

F.to Antonino M. Parisi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li **18.05.2016** R. P. N. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione, è pubblicata all'albo comunale

**Dal 02.05.2016 al 17.05.2016**



**IL MESSO**

F.to Sig. Ardizzone Mario

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 3 Dicembre 1991, n. 44 :

è stata affissa all'albo **dal 02.05.2016**

sarà per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, comma1)

con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa al Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4)



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dr. Antonino Lo Monaco**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

- a)  ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (\*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- b)  in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO., esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (\*) della L.R. 44/1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (\*) della medesima legge
- c)  ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- d)  ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
- e)  in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO., esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (\*), della medesima legge

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\*) Cancellare ciò che non interessa

Li \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visto: **IL SINDACO**

La presente deliberazione è stata trasmessa, per l'esecuzione All'ufficio

li \_\_\_\_\_

In esecuzione della presente deliberazione, sono stati emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di €.

Li \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE**